

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Proroga e modifica del 11 settembre 2012

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010 e del 6 febbraio 2012<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

**Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2012 e 2013**  
del 28 marzo 2012

## **Art. 1**            **In generale**

<sup>1</sup> **In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo gli articoli 2 e 3 della presente convenzione tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2011 e nel 2012 in un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.**

<sup>2</sup> **Il diritto a un adeguamento salariale secondo gli articoli 2 e 3 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 di questo articolo, la piena capacità lavorativa (si veda il capoverso 3 del presente articolo).**

<sup>3</sup> **Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di**

<sup>1</sup> FF 2000 4513, 2005 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2010 985 4443, 2012 1243

**divergenze si applica l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.**

## **Art. 2 Adeguamento dei salari effettivi 2012**

### **<sup>1</sup> In generale**

- a. In linea di principio tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie hanno diritto, all'entrata in vigore di questo decreto del Consiglio federale, a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:**
  - di un aumento generale (aumento base, cpv. 2 lett. a) e
  - di un eventuale aumento individuale (aumento al merito, cpv. 2 lett. b).
- b. Gli aumenti salariali già concessi nel 2012 possono essere computati per l'adeguamento salariale di cui al presente articolo.**

### **<sup>2</sup> Calcolo**

**Le modalità dell'adeguamento salariale citato nel capoverso 1 di questo articolo sono le seguenti:**

#### **a. Aumento base**

**L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale (aumento base) a ogni lavoratore assoggettato al CCL costruzioni ferroviarie sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2011. L'aumento è dell'1,2 per cento per tutte le classi salariali secondo l'articolo 17 capoversi 1 e 2 del CCL costruzioni ferroviarie.**

#### **b. Aumento al merito**

- 1. Per l'aumento al merito, l'impresa deve aumentare complessivamente dello 0,3 per cento la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie.**
- 2. Modalità per il calcolo dell'aumento della massa salariale**
  - 2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2011.**
  - 2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in conformità all'articolo 17 capoverso 1<sup>bis</sup> del CCL costruzioni ferroviarie.**
  - 2.3 Il totale dei salari secondo il numero 2.2 viene aumentato dello 0,3 per cento e l'importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l'importo è riconvertito in salario mensile secondo la lettera b numero 2 del presente capoverso.**

### **Art. 3 Adeguamento dei salari effettivi 2013**

<sup>1</sup> In linea di principio tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie hanno diritto, dal 1° gennaio 2013, a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore.

<sup>2</sup> Le modalità dell'adeguamento salariale citato nel capoverso 1 di questo articolo sono le seguenti: l'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale (aumento base) a ogni lavoratore assoggettato al CCL costruzioni ferroviarie sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2012. L'aumento è dell'1 per cento per tutte le classi salariali secondo l'articolo 17 capoversi 1 e 2 del CCL costruzioni ferroviarie.

### **Convenzione addizionale sugli adeguamenti materiali del CCL costruzioni ferroviarie del 28 marzo 2012**

**Il CCL costruzioni ferroviarie è modificato come segue:**

*Adeguamenti redazionali mediante rinvio globale:* Il CCL costruzioni ferroviarie 2012 riprende testualmente il previgente CCL costruzioni ferroviarie 2008 con le seguenti modifiche giusta la convenzione addizionale del 28 marzo 2012 sugli adeguamenti materiali (...) del CCL costruzioni ferroviarie 2012. **In tutto il testo previgente del CCL costruzioni ferroviarie, i rinvii a versioni precedenti del CNM per l'edilizia principale sono da intendersi come rinvii al CNM 2012-2015.**

### **Art. 9, cpv. 1<sup>bis</sup> e 2 (Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)**

<sup>1bis</sup> Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese, dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e dal 10° anno di servizio di sei mesi.

<sup>2</sup> I termini di disdetta di cui al capoverso 1 e al capoverso 1<sup>bis</sup> non possono essere modificati (ridotti) a scapito del lavoratore.

### **Art. 11 cpv. 7 (Protezione contro la disdetta)**

<sup>7</sup> Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336, 336a e 336b CO.

### **Art. 12 cpv. 7<sup>bis</sup> (Disposizioni relative all'orario di lavoro; Ore supplementari)**

<sup>7bis</sup> *Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari:* Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (20 al mese/saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in

più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso.

Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell'anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento.

L'accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l'inizio dell'anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti.

In analogia all'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull'accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS-costruzioni ferroviarie.

Art. 17, cpv. 1, lett. a e b, cpv. 2 classe salariale A, cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>  
(Retribuzioni [salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13<sup>a</sup> mensilità])

<sup>1</sup> *Salari base*: il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all'ora/al mese), fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:

a. Salari base:

---

Classi salariali

---

V	Q	A	B	C
6055/34.40	5531/31.45	5327/30.25	4957/28.15	4459/25.35

---

b. Salari base dal 1° gennaio 2013

---

Classi salariali

---

V	Q	A	B	C
6146/34.90	5614/31.90	5407/30.70	5031/28.60	4526/25.70

---

<sup>2</sup> *Classi salariali*: per i salari base previsti dall'articolo 17 capoverso 1 valgono le seguenti classi salariali:

(...)

---

**A** *Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie*

Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP. Capi gruppo e macchinisti semiqualeficati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe A.

---

*(Resto cpv. 2 invariato)*

<sup>2bis</sup> **Al termine dell'apprendistato, il salario base dei lavoratori con attestato federale di capacità (AFC) di costruttore di vie di traffico, indirizzo costruzioni ferroviarie, o con attestato estero equivalente (classe salariale Q), e con un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15 %, nel secondo anno al massimo del 10 % e nel terzo anno al massimo del 5 %.**

<sup>2ter</sup> **Al termine dell'apprendistato, il salario base dei costruttori ferroviari pratici con certificato federale di formazione pratica (classe salariale A) e con un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15 %, nel terzo anno al massimo del 10 % e nel quarto anno al massimo del 5 %.**

**Art. 21 cpv. 1, cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b**

**(Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia)**

<sup>1</sup> ***Pagamento continuato del salario da parte dell'assicurazione collettiva:*** l'impresa deve stipulare un'assicurazione collettiva (indennità di malattia) per i lavoratori assoggettati al presente contratto, che garantisca un'indennità giornaliera pari al 90 per cento dell'ultimo salario versato secondo l'orario di lavoro normale stabilito contrattualmente<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> **Premi**

(...)

**b. *Pagamento differito delle indennità giornalieri:*** qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera con differimento della prestazione di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare il 90 per cento del salario perso durante il periodo di differimento.

<sup>3</sup> ***Condizioni minime di assicurazione:*** le condizioni assicurative devono corrispondere, come minimo, alle seguenti norme:

(...)

**b. Il versamento di un'indennità giornaliera di malattia pari al 90 per cento dopo al massimo un giorno di attesa, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno durante questo periodo viene corrisposta dal datore di lavoro. In questo caso le prestazioni possono essere ridotte se eccedono la perdita di guadagno (reddito netto) a seguito dell'evento assicurato.**

<sup>2</sup> Secondo le disposizioni della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) o della legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

## «Guida»

### **Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie**

#### **Art. 2 cpv. 1 (Entità dell'indennità giornaliera)**

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera è pari al 90 per cento del salario a partire dal secondo giorno. Il datore di lavoro ha facoltà di assumersi il rischio per i primi 30 giorni, rispettivamente di assicurare l'indennità giornaliera entro il termine massimo di 30 giorni.

#### III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale del 28 marzo 2012 sull'adeguamento dei salari del contratto collettivo di lavoro.

#### IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015. Le modifiche dell'articolo 21 CCL e dell'allegato 2 CCL entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

11 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova